



Promemoria soggiorno all'estero e congedo per l'estero

Soggiorno all'estero fino al massimo a 12 mesi

Chi soggiorna all'estero per meno di dodici mesi o non notifica la propria partenza al Comune conformemente alle disposizioni di diritto civile, non necessita di un congedo per l'estero. Gli interessati rimangono soggetti all'obbligo militare senza limitazione.

(obbligo di prestare servizio militare/di prestare servizio nella protezione civile, tiro obbligatorio fuori servizio e tassa d'esenzione dall'obbligo militare)

- Deve notificare al controllo abitanti competente per il Suo luogo di domicilio un indirizzo di contatto o un indirizzo di recapito della corrispondenza in Svizzera e organizzare se necessario una "deviazione della corrispondenza".
- Se il servizio militare o il servizio di protezione civile coincidono con il periodo di soggiorno all'estero, deve essere presentata per tempo una domanda di differimento del servizio.
- Gli obbligati al tiro presentano eventualmente una domanda di dispensa dal tiro obbligatorio.
- Non ottengono un congedo per l'estero le persone soggette all'obbligo di notificazione:
a: contro le quali è ordinata un'inchiesta penale militare in rapporto con il mancato adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o che non hanno ancora espiato una pena senza la sospensione condizionale pronunciata in virtù del Codice penale militare;
b: che, in quanto frontalieri, hanno il luogo di dimora abituale all'estero e il luogo di lavoro in Svizzera; esse si annunciano presso l'autorità militare cantonale competente per il luogo di lavoro o di formazione.

Soggiorno all'estero per più di 12 mesi consecutivi

Devono richiedere un congedo per l'estero le persone soggette all'obbligo di notificazione che intendono soggiornare all'estero per più di 12 mesi consecutivi e che annunciano la loro partenza, conformemente alle disposizioni di diritto civile, anche al loro Comune.

Il modulo "Domanda di congedo per l'estero" può essere scaricato da www.amz.gr.ch → Documentazione → Militare oppure essere richiesto al nostro ufficio. La domanda deve essere presentata tempestivamente, di regola due mesi prima della partenza, all'Ufficio del militare e della protezione civile, allegando il libretto di servizio. Questo vale anche per gli ufficiali.

Il congedo per l'estero è autorizzato soltanto se le persone soggette all'obbligo di notificazione hanno adempiuto agli obblighi militari e relativi all'esenzione risultanti fino al momento della loro partenza dalla Svizzera (obbligo di notificazione, obbligo di prestare servizio militare/servizio civile, tiro obbligatorio fuori servizio, tassa d'esenzione dall'obbligo militare, ecc.). Prima della loro partenza, gli incorporati devono consegnare il loro equipaggiamento personale a un punto di ristabilimento in base alle nostre istruzioni; devono eventualmente venire osservate anche ulteriori istruzioni. Il libretto di servizio rimane depositato presso l'autorità militare cantonale che ha concesso il congedo per l'estero.

Domanda a posteriori

Le persone soggette all'obbligo di notificazione che soltanto dopo l'inizio del soggiorno all'estero decidono di rimanervi per più di 12 mesi consecutivi e si annunciano anche civilmente partenti, presentano una domanda di congedo per l'estero a posteriori per il tramite della rappresentanza svizzera competente o la persona di riferimento in Svizzera. Deve essere allegato il libretto di servizio. Gli incorporati indicano nella domanda dove si trova il loro equipaggiamento personale.

Rientro dal soggiorno all'estero

Le persone soggette all'obbligo di notificazione che rientrano dall'estero devono annunciarsi o notificarsi al controllo abitanti del luogo dove eleggono domicilio, entro 14 giorni dal rientro.